

L.R. 4/2001 ART. 4 C. 76 - 78 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
RELATIVI A IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA.

ARTICOLO 1

FINALITÀ DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI
ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il seguente Regolamento disciplina gli interventi assistenziali finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili di proprietà privata, in applicazione della L.R. 4/2001, art. 4 c. 76-78, allo scopo di fornire mediante l'erogazione di contributi un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento dei canoni di locazione.

ARTICOLO 2

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI FINALIZZATI
ALL'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Sono destinatari degli interventi economici finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione relativi a immobili di proprietà privata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4/2001 i conduttori di alloggi che a causa delle particolari condizioni economiche hanno un elevato canone in relazione al proprio reddito.

ARTICOLO 3

REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- Avere la cittadinanza italiana,
- Essere residenti da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione,
- Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato per un alloggio ubicato nel Comune di Monfalcone. Sono esclusi i contratti con l'ATER e con Amministrazioni Pubbliche che applichino l'equo canone o il canone sociale.
- Non avere la titolarità di diritti di proprietà, uso, o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Per alloggio adeguato si intende l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero maggiorato di tre dei componenti il nucleo familiare.

L'alloggio si ritiene adeguato anche quando si sia proprietari (o titolari di altro diritto reale) pro quota (comunione) ed in qualsiasi parte del territorio nazionale sia ubicato.

- Fruire di un reddito rideterminato annuo complessivo di cui al successivo art. 4 e avere un'incidenza del canone pagato e documentato come di seguito specificato:

FASCIA	REDDITO RIDETERMINATO	INCIDENZA CANONE ANNUO/REDDITO FAMILIARE
FASCIA A	Fino a €. 9.296,22	Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da €. 9.296,22 a €. 15.803,58	Non inferiore al 24%

ARTICOLO 4

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO.

Il reddito rideterminato cui fare riferimento viene determinato in base ai seguenti criteri:

- Somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare, come definito all'art. 5, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata tramite modello Unico, 730 o certificazione CUD (ex 101,201), qualora il richiedente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è previsto una riduzione paria €. 1.807,60.
- Redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui sopra sono calcolati nella misura del 60%. I redditi da lavoro autonomo sono considerati per intero senza operare alcuna detrazione.
- Nel caso di redditi misti (da lavoro dipendente o redditi assimilati e da lavoro autonomo o redditi assimilati) la riduzione suddetta (€. 1807,60) si opera solo sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente o redditi ad esso assimilati.
- Nel caso in cui il nucleo familiare facente richiesta di contributo si trovi in una delle seguenti situazioni, il limite di reddito indicati alle fasce A e B sono innalzati del 25%: i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, con inabilità superiore al 66%, disabili con inabilità superiore al 66% o altri situazioni di particolare debolezza sociale documentata, con riferimento agli atti già esistenti ed in possesso dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5

REQUISITI DEL RICHIEDENTE E DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende il nucleo formato dal richiedente le prestazioni, dai componenti la sua famiglia anagrafica (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti). Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Proprio in considerazione

dell'utilizzazione dell'alloggio vanno considerati solo ed esclusivamente tutti i redditi degli occupanti l'alloggio.

Il canone massimo di locazione preso in esame, al netto degli oneri accessori, non deve essere superiore al limite mensile stabilito nel bando di concorso annuale per l'accesso al Fondo per il sostegno alle abitazioni in locazione.

Per oneri accessori si intendono le spese per le utenze (Energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.)

ARTICOLO 6

VERIFICA COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

La famiglia anagrafica dichiarata alla data della domanda deve sussistere anche al momento dell'assegnazione. Qualora ciò non si verifichi si tiene conto delle modificazioni solo in senso negativo nei confronti del richiedente.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al contributo, compilata unicamente su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva, deve essere consegnata a mani o inviata per posta a mezzo raccomandata A.R. con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva a:

COMUNE DI MONFALCONE SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Fondo per l'abbattimento dei canoni di locazione di cui alla L.R. 4/2001 art. 4

Piazza della Repubblica, 8

34074 MONFALCONE

Le domande dovranno essere presentate entro il termine stabilito annualmente con apposito bando di concorso.

Alla domanda deve essere allegata:

- Fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato ovvero dichiarazione sostitutiva relativa agli elementi essenziali del contratto, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Fotocopia dell'ultima bolletta di affitto pagata, ovvero relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per l'anno di riferimento dei documenti suddetti si rinvia al bando di concorso.

Eventuale documentazione al fine di comprovare lo stato di disagio sociale previsto per l'innalzamento del tetto di reddito di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 8

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella formulazione della graduatoria dei beneficiari, saranno considerati i seguenti elementi con il calcolo dei relativi punteggi stabiliti dal bando di concorso annualmente adottato con determinazione dirigenziale:

- 1) Provvedimento di rilascio dell'immobile a carico del richiedente e stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo.
- 2) Reddito calcolato con le modalità di cui al precedente art. 4;
- 3) Canone di locazione pagato al netto degli oneri accessori;
- 4) Numero componenti il nucleo familiare, di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 9

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- per ogni fascia viene determinata l'incidenza minima del canone annuo di affitto sul reddito familiare nel seguente modo:
(canone annuo/reddito annuo) X 100 = percentuale di incidenza
- L'entità del contributo dovrà abbassare l'incidenza del canone al minimo previsto per la fascia di appartenenza; l'entità del contributo verrà quindi calcolata sottraendo dall'incidenza reale la percentuale minima prevista (per es.: se il canone incide per il 20% e il nucleo si trova nella prima fascia di reddito per cui l'incidenza minima è stabilita al 14%, il contributo dovrà essere pari al 6% del reddito). Il contributo massimo è stabilito annualmente con determinazione dirigenziale in proporzione ai fondi assegnati dalla Regione, ai sensi della L.R. 4/2001 art. 4.

FASCIA	INCIDENZA CANONE ANNUO/REDDITO FAMILIARE	ENTITA' DEL CONTRIBUTO
A	Non inferiore al 14%	Incidenza canone annuo/reddito ridotta al 14%
B	Non inferiore al 24%	Incidenza canone annuo/reddito ridotta al 24%

La riduzione dell'incidenza del canone al 14% (fascia A) e al 24% (fascia B) è solo tendenziale. Una minore riduzione dell'incidenza potrà dipendere dalle somme a disposizione a fronte delle domande.

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori ai 15 gg sono escluse dal calcolo del contributo.

ARTICOLO 10

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.

Il contributi verranno concessi prioritariamente ai richiedenti collocati nella fascia A e, in subordine, ai richiedenti collocati nella fascia B.

Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, verranno concessi contributi ridotti in misura proporzionale.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione del contributo.

I contributi assegnati con il presente fondo sono cumulabili con quelli previsti dalla L. 431/98, fatta salva sempre l'incidenza di seguito indicata con riferimento al canone annuo sul reddito familiare per le fasce A e B.

- FASCIA A: 5%
- FASCIA B 10%

ARTICOLO 11

NORMA DI RINVIO

Per i contributi previsti per le medesime finalità dalla Legge 431/98 si applica il presente regolamento ad eccezione dei limiti indicati nell'art. 2 e 3 (immobili di proprietà privata, cittadinanza italiana e residenza da almeno un anno in uno dei Comuni della Regione).

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento al bando di concorso che sarà annualmente adottato con determinazione dirigenziale, previa delibera di indirizzo da parte della Giunta Comunale.